

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PREMIALITA' AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO COINVOLTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI COMPETITIVI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 30.12.2010, n. 240 e del "Regolamento Per La Disciplina Del Fondo Di Ateneo Per La Premialità" (art. 3).
2. Le suddette risorse, al netto di quanto previsto dalle norme per l'utilizzo del fondo, sono distribuite anche al personale tecnico amministrativo che contribuisce, per quanto di propria competenza, alla gestione di progetti competitivi in Ateneo e all'acquisizione delle connesse risorse finanziarie.
3. I "progetti competitivi" si riferiscono a progetti finanziati attraverso bandi che richiedono una call pubblica e una valutazione concorrenziale tra i partecipanti. Questi progetti, spesso in ambito di ricerca o sviluppo, vengono selezionati sulla base della loro qualità e del loro potenziale impatto, e sono finanziati da enti pubblici, privati, nazionali o internazionali.

Art. 2 – Premialità per progetti competitivi

1. Entro 6 mesi dall'assegnazione del progetto competitivo, il Responsabile Scientifico del progetto comunica alla Struttura di afferenza del progetto stesso (Dipartimento, CIS), l'elenco degli uffici amministrativi coinvolti (Dipartimenti, CIS, Amministrazione centrale) con l'indicazione specifica delle attività amministrative necessarie e coerenti alla gestione del progetto di ricerca che dovranno essere svolte.
2. La struttura di afferenza del progetto trasmette la comunicazione al Rettore e al Consiglio di Amministrazione per gli atti di competenza.
3. Entro 30 gg dall'incasso del contributo finale ovvero dalla conclusione del progetto (in caso di contributo anticipato), il Responsabile scientifico del progetto e il Direttore Generale propongono, per quanto di competenza, al Rettore e al Consiglio di Amministrazione la ripartizione delle somme di cui al successivo art. 4 tra gli uffici coinvolti ai sensi del comma 1, secondo la tabella n. 1 allegata.
4. Il Direttore Generale ripartirà le somme di competenza dell'Amministrazione Centrale tra gli Uffici secondo le attività svolte dagli stessi nel progetto.
5. Il Responsabile amministrativo dei centri autonomi di gestione (Dipartimento, CIS) ripartirà le somme di competenza al personale afferente al Centro autonomo di gestione, secondo le attività svolte dagli stessi nel progetto.
6. La verifica dell'attività svolta dagli Uffici e dai dipendenti amministrativi coinvolti sarà certificata dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza e dal Direttore Generale. I dipendenti interessati saranno retribuiti dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle apposite certificazioni.

Art. 3 – Disposizioni sui limiti di erogazione della premialità del personale tecnico amministrativo

1. La liquidazione e il pagamento delle somme spettanti sono di competenza dell'amministrazione Centrale.
2. Tutti i compensi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono sottoposti ad un limite annuo massimo per ciascun beneficiario pari al valor medio della retribuzione annua lorda che corrisponde all'area contrattuale di appartenenza.
3. I compensi erogati in applicazione del presente Regolamento concorrono al limite di cui all'art. 23 ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito delle risorse destinate ai compensi di cui al presente Regolamento devono essere compresi gli oneri contributivi e IRAP a carico dell'Ateneo.
5. Il controllo sul rispetto del limite di cui al comma precedente del presente articolo è svolto dall'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali.

Art. 4 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui al presente Regolamento, derivanti da risorse proprie dell'Ateneo, diverse dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), vengono attribuite dal Consiglio di Amministrazione ai

sensi del precedente art. 2, parametrize al valore dei singoli progetti, secondo la tabella 2 allegata, per essere destinate al personale tecnico amministrativo coinvolto nella loro gestione.

Art. 5 Norme finali

1. Nel caso che il progetto, subisca decurtazioni imputabili alla gestione amministrativa, le somme spettanti al personale tecnico amministrativo coinvolto non saranno erogate.
2. Il presente regolamento si applica anche a progetti di ricerca in itinere la cui gestione amministrativa non si è ancora conclusa.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Ripartizione dei compensi spettante al personale tecnico amministrativo coinvolti in progetti di ricerca

Tabella 1

Struttura	Quota percentuale delle somme assegnate dal CdA
Centri autonomi di gestione (Dipartimenti, CIS) ¹	50%
Amministrazione Centrale ²	50%

¹ art. 2 comma 1

² art. 2 comma 1

Tabella 2

Importo totale progetto quota UNICZ	Quota percentuale
≤ € 1.000.000,00	5%
Da > € 1.000.000,00 a ≤ € 5.000.000,00	3%
Da > € 5.000.000,00 a ≤ € 10.000.000,00	2%
> di 10.000.000,00	1%